

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN BERNARDO

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 D.Lg. 4.12.1997 n. 460
esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 della Legge 266/1991)

In data 3 Febbraio 2006 a Garbagnate Monastero (LC), Viale Brianza
n.8 si sono riuniti i seguenti Signori:

- 1) **Galbiati Guido**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il
15.09.1948 residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Don
Francesco Corti n.17, C.F.: GLB GDU 48P15 D913V;

Firma: *Guido Galbiati*.....

- 2) **Fumagalli Luigi**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il
24.04.1939 residente in Garbagnate Monastero (LC) Via dei Fiori
n. 23, C.F.: FMG LGU 39D24 D913W;

Firma: *Fumagalli Luigi*.....

- 3) **Bonfanti Alfredo Angelo**, nato a Garbagnate Monastero
(CO) il 08.09.1948 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via
Don Francesco Corti n.3, C.F.: BNF LRD 48P08 D913P;

Firma: *Bonfanti Alfredo Angelo*.....

- 4) **Conti Angelo**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il
08.12.1948 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via
Tregiorgio n. 25, C.F.: CNT NGL 48T08 D913X;

Firma: *Conti Angelo*.....

- 5) **Colombo Alberto**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il
08.04.1950 e residente Garbagnate Monastero (LC) in Via C.
Colombo n. 35, C.F.: CLM LRT 50D08 D913N;

Firma: *Alberto Colombo*.....

- 6) **Pulici Giuseppe**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il 20.12.1948 residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Gaetana Boselli Butti n. 8, C.F.: PLC GPP 48T20 D913F;
Firma: *Pulici Giuseppe*.....
- 7) **Corti Zaccaria**, nato a Lecco (Co) il 20.08.1939 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Gaesso n. 2, C.F.: CRT ZCR 39M20 E507Y;
Firma: *Corti Zaccaria*.....
- 8) **Corti Lorena**, nata a Bosisio Parini (Co) il 08.02.1968 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Don G. Biffi n. 2, C.F.: CRT LRN 68B48 B081U;
Firma: *Corti Lorena*.....
- 9) **Frigerio Renato**, nato a Garbagnate Monastero (CO) il 08.02.1950 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Aldo Moro n. 39, C.F.: FRG RNT 50B08 D913J;
Firma: *Renato Frigerio*.....
- 10) **Panzeri Antonella**, nata a Lecco (CO) il 23.01.1961 e residente in Garbagnate Monastero (LC) Via Don G. Biffi n. 3, C.F.: PNZ NNL 61A63 E507R;
Firma: *Antonella Panzeri*.....

Che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita fra i suddetti componenti l'associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: Associazione di Volontariato San Bernardo.
- 2) L'Associazione ha sede in Garbagnate Monastero, Viale Brianza n.8.

- 3) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere attività a sostegno e di assistenza ai servizi svolti sul territorio del Comune di Garbagnate Monastero nel campo sociale, culturale e dell'istruzione.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
- 5) L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
- 6) I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori:
 1. **GALBIATI GUIDO**
 2. **FUMAGALLI LUIGI**
 3. **PULICI GIUSEPPE**
 4. **CORTI LORENA**
 5. **COLOMBO ALBERTO**
- 7) Che Presidente dell'Associazione è stato eletto il Signor **GALBIATI GUIDO**;
- 8) Che Vicepresidente dell'Associazione è stato eletto il Signor **PULICI GIUSEPPE**;
- 9) La quota associativa, per l'anno 2006, deliberata ammonta ad € 5,00.
- 10) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

STATUTO

Associazione di Volontariato

SAN BERNARDO

ART. 1

(Sede e denominazione)

E' costituita, per esclusive finalità di solidarietà sociale e spirito di volontariato, con sede Garbagnate Monastero (LC) Viale Brianza n.8, l'Associazione di Volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 e L.R. 22/93, denominata "Associazione di Volontariato San Bernardo" di seguito detta *Associazione*.

Il Consiglio, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione ha carattere volontario, senza fini di lucro, è organizzata in modo democratico e trasparente ed ha durata illimitata. L'Associazione promuove e svolge attività a sostegno e di assistenza ai servizi svolti sul territorio del Comune di Garbagnate Monastero nel campo sociale, culturale e dell'istruzione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni e/o contributi che pervengano ad essa da parte di Enti pubblici o privati per il sostegno delle attività promosse dall'Associazione. Tali proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, ma devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di attività direttamente connesse a quelle che l'Associazione si prefigge.

Per promuovere e gestire le proprie iniziative rivolte ai cittadini di Garbagnate Monastero, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri aderenti.

ART. 3

(Soci)

Fanno parte dell'associazione uomini e donne che condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte. Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma di legge.

Oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) sono soci aderenti anche le persone che fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati prestano la loro opera o attività, in modo spontaneo e gratuito esclusivamente per il conseguimento dei fini dell'Associazione e sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutte le domande dei nuovi aderenti verranno esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della richiesta.

Il numero degli aderenti è illimitato; tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare lo statuto dell'associazione e l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta, per decesso e in caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare il contributo associativo, stabilito dall'Assemblea;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di partecipare alle assemblee;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- di usufruire dei servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 5
(*Organi sociali*)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Se l'Associazione lo ritenesse utile potranno essere costituiti i seguenti organi:

- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Contabile;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 6
(*Assemblea*)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dal Vice presidente.

L'Assemblea può avere carattere straordinario o ordinario.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per:

- modifiche dello statuto dell'Associazione.
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria invece l'Assemblea convocata per:

- l'elezione dei componenti del Consiglio e la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti o il Revisore Contabile se previsto;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio;
- approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare la quota associativa annuale;
- approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- in tutti gli altri casi non previsti dall'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei soci aderenti.

La convocazione viene fatta tramite lettera ordinaria e deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata a tutti gli aderenti risultante dal libro dei soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori (se previsto), almeno dieci giorni prima della riunione.

ART. 7

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, compreso il Presidente ed il Vicepresidente nominati dall'Assemblea.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea tra cui:

- gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea ;
- ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- esclusione dall'associazione di un socio;
- predisposizione annuale del progetto di bilancio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta mediante lettera e deve contenere l'ora, il luogo, il giorno, l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo.

Dalla nomina a consigliere non ne consegue alcun compenso.

Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio, allo scopo viene nominato di volta in volta un segretario anche esterno al Consiglio.

ART. 8

(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio
- b. è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze

- c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione
- d. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.

ART. 9

(Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti)

Se l'assemblea ne ravvisa la necessità può nominare un revisore dei conti oppure un collegio dei revisori dei conti designando in tal caso un presidente. Possono essere eletti revisori solo gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisore dei Conti

ART. 10

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi di Enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART. 11

(Bilancio)

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale

ART. 12
(Scioglimento)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi, secondo quanto stabilito dalla delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea, salvo diversa imposizione di legge.

ART. 13
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.